

***CONSIGLIO DI BACINO
VERONA SUD
PIANO ATTIVITA'
2018-2020***

INDICE

1. PREMESSA	3
2. IL CONTESTO NORMATIVO	4
3. GLI ORGANI DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD	6
4. LE RISORSE UMANE DELL'ENTE.....	9
5. I PROGRAMMI DI ATTIVITA'	10

1. PREMESSA

Il presente Piano Programma contiene gli obiettivi del Consiglio di Bacino e le attività da porre in essere nel triennio 2018-2020 e nell'ambito del proprio ruolo di programmazione, indirizzo, regolazione di settore, controllo e determinazione di regole e tariffe del Servizio di Gestione dei Rifiuti.

Il Piano Programma viene redatto in coerenza con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 118 del 2011 e a con il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio Allegato n. 4/1 al Decreto Legislativo 118/2011, che prevede che gli strumenti della programmazione degli enti strumentali degli enti locali in contabilità finanziaria, sono:

- a) Il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo;
- b) il bilancio di previsione almeno triennale;
- c) Il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto del prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- d) le variazioni di bilancio;
- e) Il piano degli indicatori di bilancio.

2. IL CONTESTO NORMATIVO

L'articolo 3bis del decreto legge 13-8-2011 n. 138 stabilisce che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

La Legge Regionale del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012 recante Nuove Disposizioni per l'Organizzazione del Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)" ha disposto che Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino.

I consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani.

I consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d'ambito istituite ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.

I consigli di bacino una volta istituiti, verificano il piano di ricognizione e liquidazione ed approvano il conferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi idonei ad essere loro trasferiti, definendo, con apposito piano finanziario, le misure da adottare ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio;

Ai fini della costituzione dei consigli di bacino, gli enti locali ricadenti in ciascun bacino territoriale approvano una apposita convenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sulla base di una convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino Verona Sud è stata sottoscritta in data primo luglio 2015.

Con deliberazione n. 1 del 25 febbraio 2016 il Comitato di Bacino del Consiglio di Bacino Verona Sud ha verificato il Piano di Ricognizione redatto dal Commissario Liquidatore del Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese ed approvato il conferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi idonei ad essere loro trasferiti.

Il Consiglio di Bacino Verona Sud ha iniziato formalmente la propria operatività in data primo marzo 2016 a seguito della sottoscrizione dell'atto notarile di trasferimento dei rapporti giuridici e passivi da parte del Consorzio di Sviluppo Basso Veronese e Ente di Bacino Verona Quattro. Sostanzialmente il bacino ha iniziato ad operare dal agosto 2016 con la nomina del Direttore la strutturazione dell'ufficio di Bacino (poi implementato).

Una recente decisione del CdS in riferimento alla circostanza contingente che il bacino non sia operativo prevede e giustifica la adozione degli atti a cura dei Consigli Comunali: la

fattispecie non si attaglia alla situazione attuale del Bacino Verona Sud il quale ha un suo ufficio di Bacino (per quanto ridotto allo stretto necessario) , ha il pieno funzionamento degli organi politici, ha una sua struttura di controllo. Sostenere artificiosamente che il Bacino sarà operativo solo una volta che si avrà un unico gestore e tariffa non si ricava da alcuna norma vigente e appare privo di ragionevolezza e proporzionalità al caso concreto.

GLI ORGANI DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

Il Bacino “Verona Sud”, composto da 34 Comuni e da 1 Unione di 5 Comuni, è stato individuato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 288 del 10 marzo 2015, che ha ridefinito i Bacini Territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della provincia di Verona.

In data 1 luglio 2015 con atto del Segretario del Comune di Bovolone (Repertorio 3624/2015) è stata sottoscritta la Convenzione Istitutiva del Consiglio di Bacino Verona Sud, Ente pubblico con personalità giuridica e autonomia contabile, che ha lo scopo di organizzare ed affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo, per conto dei Comuni partecipanti che esercitano tali funzioni in forma associata.

Secondo la Convenzione istitutiva, lo scopo del Consiglio di Bacino è quello di favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di competenza garantendo:

- Eguale cura ed indistinta attenzione per tutti gli enti locali partecipanti;
- Livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;
- La gestione integrata dei rifiuti urbani sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- Il coordinamento tra gli enti appartenenti al Bacino territoriale per la determinazione della tariffa,
- La definizione dei contenuti del programma pluriennale degli interventi

L'Ente ha sede legale in Piazza Scipioni, 1 e la sede operativa in Via Foro Boario 8, entrambe a Bovolone (VR).

La durata del Consiglio è fissata in venti anni, prorogabili per ugual periodo, con deliberazione assunta prima della scadenza.

ORGANI DEL CONSIGLIO DI BACINO

Gli organi del Consiglio di Bacino sono:

a) *Assemblea di Bacino*

E' formata dai Sindaci dei Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino, o loro delegati, che rappresentano i loro Enti fino a quando sono in carica presso il Comune. Le quote di partecipazione sono determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun ente locale partecipante, risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio di Bacino. Ad essa competono i seguenti atti fondamentali:

- Elezione del Comitato di Bacino;
- Elezione del Presidente scelto tra i componenti l'Assemblea;
- Nomina del Direttore;
- Approvazione dello schema di regolamento per il funzionamento degli organi del Consiglio di Bacino nonché per la struttura operativa del medesimo;
- Approvazione della programmazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, definita sulla base della quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
- Individuazione ed attuazione della politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
- Approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;
- Approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il consiglio di bacino ed i gestori del servizio integrato dei rifiuti;
- Approvazione del piano tariffario ed i relativi aggiornamenti;
- Vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore;
- Approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di Bacino;
- Proposizione alla Giunta regionale di eventuali modifiche dei confini del bacino territoriale di gestione;
- Individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 205 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152;

- Formulazione delle osservazioni sugli strumenti di pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 10 della L.R. 21 gennaio 2000, n.3, ai sensi dell'articolo 199, comma 1 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani

b) *Comitato di Bacino.*

E' l'organo esecutivo del Consiglio di Bacino. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dalla presente convenzione all'assemblea di bacino e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore e formula le proposte per le deliberazioni dell'Assemblea.

E' composto dal Presidente e da n. 7 membri scelti tra i componenti dell'Assemblea, tenuto conto di un'equilibrata rappresentanza delle aree territoriali in cui si suddivide il Bacino.

Il primo comitato di Bacino, nominato in data 10 novembre 2015 era così composto:

- Claudio Marconi (Presidente, Comune di Legnago)
- Paolo Marconcini (Vice Presidente, Comune di Cerea)
- Enrico Pasqualini (componente, Comune di Isola Rizza)
- Tiziano Arcolini (componente, Comune di Isola della Scala)
- Alessia Segantini (componente, unione Comuni Adige Guà)
- Diego Ruzza (componente, Comune di Zevio)
- Mario Sgrenzaroli (componente, Comune di Sorgà)
- Enrico Occhiali (componente, Comune di Boschi S. Anna)

A seguito delle elezioni amministrative tenutesi nel 2016, i rappresentanti dei Comuni di Isola Rizza e Isola della Scala sono stati sostituiti, rispettivamente con i Sigg.ri Silvano Boninsegna e Michele Gruppo mentre nelle elezioni tenutesi nel 2017 il rappresentante del Comune di Cerea è stato sostituito con il Sig. Marco Franzoni ed è stato riconfermato il rappresentante del Comune di Zevio Sig. Diego Ruzza.

Il Comitato di Bacino, come organo collegiale, dura in carica cinque anni e comunque fino alla nomina del nuovo comitato, al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e l'assunzione degli atti urgenti e improrogabili.

c) *Presidente*

Il Presidente del Comitato di Bacino è il rappresentante legale dell'Ente, nominato dall'Assemblea. Sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea di bacino.

Il primo Presidente del Consiglio di Bacino, nominato dall'assemblea del 10 novembre 2015 è il dott. Claudio Marconi, Assessore del Comune di Legnago, con mandato quinquennale.

d) *Direttore*

Il Direttore è nominato dall'Assemblea di Bacino su proposta del Comitato di Bacino.

Ha la responsabilità della struttura operativa del Consiglio di bacino e del funzionamento degli uffici. Assiste l'Assemblea e il comitato redigendone i processi verbali e curandone l'attuazione delle deliberazioni, di cui rilascia parere di regolarità tecnica e contabile e di conformità alla normativa. Coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di Bacino.

Attualmente, l'incarico pro-tempore, è ricoperto dal dott. Alessandro Ballarin, nominato a seguito di una selezione pubblica tra i Dirigenti degli Enti partecipanti. Ricopre la carica dal 01/08/2016 e a seguito di riconferme, l'ultima con delibera di assemblea nr.20 del 15/12/2017 è stato prorogato fino al 30/06/2018.

e) *Revisore Unico*

Seppur non obbligatoriamente previsto dalla Convenzione istitutiva, l'Assemblea ha ritenuto opportuno nominare un Revisore Unico dei Conti, a cui affidare il controllo della regolarità contabile della gestione del Consiglio di Bacino.

L'Assemblea del 26 ottobre 2016, a seguito di estrazione a sorte nel corso della seduta pubblica tra i curricula pervenuti a seguito di avviso pubblico, ha nominato per la carica di Revisore Unico dei Conti il dott. Emanuele Gulino, con mandato triennale.

4. LE RISORSE UMANE DELL'ENTE

La struttura operativa dell'Ente è costituita dall'Ufficio di Bacino, composto attualmente solamente da due dipendenti part-time (26,5 ore/settimana) a tempo indeterminato, provenienti dal Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese, con contratto regolato dal CCNL "Federambiente", una al VI livello A e una al V livello A.

Non si prevede al momento l'assunzione di risorse umane.

Il Direttore è individuato dall'Assemblea, generalmente tra Dirigenti e Segretari degli Enti ricompresi nel territorio del Consiglio di Bacino.

Per mantenere snella la struttura dell'ente, non irrigidirne il bilancio e contenere i costi di gestione, l'Ente proseguirà, così come avvenuto nel 2017, avvalendosi di una qualificata professionalità esterna per la redazione degli atti economico finanziari, per l'ausilio alla gestione economico finanziaria dell'Ente, oltre che per gli aspetti tributari correlati al bilancio. Dall'inizio del 2017, per altro verso, è stata stipulata una convenzione con il Comune di Legnago per l'utilizzo di dirigente tecnico cui è stata affidata la responsabilità tecnica dell'Ente.

Non dispone il Bacino di altro personale, sempre in una politica di contenimento dei costi, e dunque in questa fase ancora iniziale le attività cui è per legge preposto il Bacino possono essere svolte in base alle risorse di personale disponibile. Di ciò si tratterà poi qui di seguito. Va tenuto conto, per un verso, di possibili mutamenti della normativa che potrebbero portare per legge alla costituzione di un numero inferiore di Bacini con territori più ampi (Si consideri che nella Provincia di Verona sono presenti tre Autorità di Bacino e che ogni tanto si paventa la possibilità che si costituisca un unico Bacino regionale). In detta prospettiva l'aumento dell'organico, sia pur necessario per adempiere a tutte le funzioni del Bacino, potrebbe comportare un aggravio e duplicazione delle spese. Si consideri, per altro verso, che la convenzione istitutiva , che si fonda su schema regionale, prevede espressamente che il Bacino abbia una struttura snella attingendo le risorse di personale dai Comuni associati, mediante comandi e/o collaborazioni, mantenendo una dotazione flessibile, mutevole e non ipotizzando nuove assunzioni (cfr. Art 16).

5. I PROGRAMMI DI ATTIVITA'

Ai sensi della legge regionale n. 52 del 2012 –in attuazione del Dlgs 152 del 2006, artt. 199 e ss.- l'Ente di Bacino rappresenta una Autorità ossia un soggetto che esercita poteri pubblici nelle materie e funzioni di sua competenza che sono le seguenti:

- a) quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
- b) individuazione ed attuazione delle politiche strategiche volte ad organizzare il servizio di raccolta , trasporto e avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani per il perseguimento di obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
- c) indicazione della procedura di affidamento del servizio;
- d) approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta dei servizi;
- e) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

- f) vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio;
- g) individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative;
- h) formulazione delle osservazioni al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.

Premette l'art 3 della legge regionale 52 del 2012 di cui si tratta, con formula succinta, che gli enti locali ricadenti nel Bacino esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani. Ancora che i bacini operano in nome e per conto degli enti locali associati e svolgono funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani. Per altro verso il Consiglio di Bacino non può gestire il servizio.

E' evidente che i compiti del Bacino sono molteplici e che è doveroso, da un lato, attuarli – non può esimersi l'Ente dai suoi compiti istituzionali e deve farlo in una posizione di terzietà rispetto ai gestori attuali, siano essi società in house ovvero società private- dall'altro, programmare gli stessi, anche in una proiezione pluriennale, dotandosi di una struttura idonea all'espletamento delle relative funzioni. Ciò anche in base ad una scelta programmatica di indirizzo politico, che deve necessariamente essere adottata dalla Assemblea, ma che non può ridursi ad una opzione di mera inerzia. Poteva essere costituito un unico bacino veronese, la scelta diversa di costituire più Bacini all'interno della provincia comporta conseguentemente che ciascuno degli stessi deve essere progressivamente operativo ed assolvere ai propri compiti istituzionali.

Lo stato dell'arte e le prospettive

Art. 3, comma VI, lettere a e b : quantificazione della domanda di servizio; perseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale

Ora, se i punti a e b sono attualmente percorribili molto marginalmente – sugli stessi ad oggi non si è operato- essendoci affidamenti in essere sino al 2030 occorre comunque in iniziare a trattare la materia e se del caso , una volta concluso un primo lavoro di studio , dare disposizioni alle società che gestiscono il servizio, soprattutto quelle in house, sulle quali i Comuni hanno un potere di influenza, di eventualmente modificare le prestazioni e i rispettivi contratti omogeneizzandoli per quanto possibile (almeno per

quanto attiene ai livelli essenziali di servizio). Ciò per dare i medesimi livelli di servizio e risposta a tutti i cittadini all'intero ambito. Ciò se e in quanto si renda necessario.

Si ribadisce qui quando già esposto nella relazione del Direttore sugli affidamenti, che è stato oggetto di adeguato approfondimento- ossia la circostanza che gli affidamenti attualmente in essere non possono essere risolti in quanto hanno efficacia di legge tra le parti (ex art 1372c.c.) e la legge ordinaria (ossia statale) non prevede una norma espressa che li risolva una volta operativo il Bacino. Non potrebbe invece stabilirlo – e si vede bene di farlo- una legge regionale quale è la Legge n. 52 del 2012 (la materia ex art 117 della Costituzione rientra tra le materie esclusive dello Stato).

Art 3, comma VI, lettera c : indizione procedure di affidamento

Nel corso del 2017 il Bacino si è occupato degli affidamenti relativamente ai contratti in scadenza e si prevede che nel corso del primo semestre 2018 detti affidamenti saranno perfezionati. Per i Comuni con contratti in scadenza si sono adottati affidamenti ponte ai gestori in essere che dovrebbero concludersi entro il 30 giugno 2018.

Ci si è mossi in base ad una constatazione di fatto e a due coordinate di principio:

- Gli affidamenti in essere sono disomogenei nella loro durata, nei rispettivi gestori e loro natura.;
- i contratti in essere hanno efficacia di legge tra le parti e non possono essere risolti anticipatamente se non per una espressa previsione di legge ordinaria che nel caso di specie non esiste nell'ordinamento;
- la scelta di aderire o meno ad una società pubblica in house è di esclusiva autonoma pertinenza del singolo Comune ai sensi dell'art 42 del Dgs 267 del 2000 e degli artt. 5 e 7 del Dlgs 175 del 2016 e non può essere imposta dal Bacino al singolo Comune.

Mano a mano che gli affidamenti vanno a scadenza vengono dunque consultati-e in tal senso si è già operato per singoli Comuni e si opererà per i prossimi in scadenza negli anni 2018, 2020,2024,2025- i Comuni e si sono avviate le procedure di affidamento. Si è conclusa dove necessaria la verifica dei presupposti giuridici per un eventuale affidamento in house e sono in corso gli accertamenti di verifica dei presupposti di fatto (congruità economica, convenienza, ragioni per il non ricorso al mercato etcc.) . E' in fase di predisposizione l'istruttoria per l'affidamento mediante gara entro il primo semestre 2018 nel Comune di Arcole.

Per perseguire il dettato dell'art 200 e seguenti del Dlgs 152 del 2006 che prevede “ *il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti*” si è operato su più fronti:

- si sta provvedendo ad un allineamento temporale dei contratti in scadenza a quelli che scadono nel 2030, data ultima degli affidamenti in essere, ciò per quanto possibile;
- si è adottata nell'ultima seduta la delibera ad oggetto “Determinazioni sugli affidamenti del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani nell'ambito del Bacino Verona SUD”, che contiene anche un atto di indirizzo puntuale rivolto a tutti i Comuni che partecipano a società in house di gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani affinché valutino la aggregazione delle società in house presenti nell'ambito in un unico gestore, come previsto dalla normativa sui Piani di razionalizzazione delle partecipate e si è effettuato a tal proposito il 28 febbraio un incontro con tutte le società in house esistenti nel Bacino.

Per il futuro:

- si prevede nuovamente la indispensabile adozione di un omogeneo unico modello di PEF (già adottato ma poi sospeso dal Consiglio su richiesta di alcuni componenti);
- si prevede l'omogeneizzazione, per quanto possibile, dei servizi.

La lettera c dell'art 3, comma VI, della legge regionale n. 52 del 2012, come più sotto verrà meglio esposto, prevede tra le competenze del Consiglio di Bacino la approvazione e stipulazione del contratto di servizio, per cui in relazione agli affidamenti da effettuare entro il 30 giugno 2018 , occorre individuare e approvare il contenuto del contratto di servizio.

Si potrebbe ragionare sulla approvazione di una unica Carta del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani valevole per tutti i cittadini del Bacino.

Ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 50/2016, il Consiglio di Bacino ha presentato istanza per essere accreditato tra gli Enti che procedono ad affidamenti diretti “*in house providing*” in data 14/03/2018, in relazione, per ora, alla società ESA-COM Spa.

Art. 3, comma VI, lettera d : approvazione contratto di servizio e della Carta dei servizi

La norma prevede tra le attività di competenza del Bacino la approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della Carta dei Servizi regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani.

Va innanzitutto evidenziato che il bacino ai sensi del comma V dell'art 3 della legge n. 52 del 2012 opera in nome e per conto dei singoli Comuni ossia come una sorte di rappresentante ex legge per cui la parte sostanziale del contratto di servizio è ciascun

Comune: se ci sono ritardi o mancati pagamenti del corrispettivo del contratto di servizio risponde il singolo Comune; se occorre procedere alla risoluzione del contratto lo fa il Bacino in nome e per conto del Comune; il contratto di servizio come il servizio sotteso va condiviso, per quanto possibile, - cosa che già si sta facendo- con il singolo Comune, per il quale si agisce in nome e per conto.

Potrebbe il Bacino dal prossimo anno provvedere direttamente alla approvazione e sottoscrizione dei contratti (lettera d), previa formazione del personale interno, facendo ben presente ai Comuni associati che il Bacino opera nella sottoscrizione dei contratti in nome e per conto loro (che ne rimangono parte sostanziale). Tuttavia si ritiene in questa fase ancora transitoria con situazioni settorializzate e diverse da Comune a Comune di fare sottoscrivere questi contratti di affidamenti in itinere direttamente dai Comuni, ciascuno per la propria competenza, rimanendo in capo al bacino la attività e procedure di affidamento (si consideri che nei Comuni dove è in vigore la Tari la allocazione in spesa ed in entrata delle voci relative alla raccolta e trasporto degli r.s.u. ha luogo nei bilanci di ciascun singolo Comune). E non potrebbe essere diversamente. . Problematica particolarmente importante e complessa è quella del contratto di servizio che, se da un lato, va condiviso con il singolo Comune, occorre, d'altro lato, per uniformità di ambito, per superare la frammentazione, che venga elaborato in un contenuto omogeneo per lo meno nelle sue clausole essenziali. Dunque i nuovi affidamenti in corso di perfezionamento è auspicabile che si uniformino su un unico schema di contratto di servizio e a questo fine si stanno acquisendo dagli altri Ambiti i contratti analoghi e si sta effettuando una analisi dei contratti attualmente in essere. L'attività comporta la riflessione su questioni molteplici: inserimento meno di penalità per ritardi e inadempimenti o di altre sanzioni Quid iuris se il servizio in house ha ritardi o inadempimenti? Criteri per stabilire l'efficacia ed efficienza del servizio e relativi standard;

A questa attività si ritiene di dedicare da subito un adeguato tempo per sottoscrivere i nuovi affidamenti con un contratto di servizio del Bacino. Prendendo ovviamente anche quello di buono che c'è nei contratti di servizio in essere.

Con riguardo alla Carta dei servizi si prenderà atto di quelle esistenti con un successivo lavoro si vedrà se unificarle in un unico testo che prenda le parti migliori di ciascuna. Si propone entro il primo semestre 2018 coinvolgendo i gestori e i Comuni del Bacino. Appare opportuno e doveroso che tutti i cittadini del Bacino abbiano una unica Carta dei servizi.

Art. 3, comma VI, lettera e: DETERMINAZIONE LIVELLI TARIFFARI DEI RIFIUTI

Il piano finanziario contiene il programma degli interventi economici e ambientali per affrontare la gestione del servizio rifiuti (costi, investimenti, strutture e attrezzature disponibili, risorse finanziarie, ecc.) e costituisce l'atto propedeutico alla determinazione delle tariffe.

Il Piano finanziario deve essere "redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia" (articolo 1 comma 683 della l. 147/2013). Per altro verso l'art 238 del Dlgs n. 152 del 2006 statuisce che l'autorità d'Ambito approva il Piano economico finanziario del servizio.

Il Consiglio di Bacino ha quindi competenza per l'approvazione del Piano Economico Finanziario di ogni Ente ricompreso nel proprio territorio di riferimento.

In alcune leggi regionali (es. Toscana) ed in alcune convenzioni istitutive dei Bacini (es Venezia) viene stabilita una partecipazione dei singoli Consigli Comunali nella approvazione dei singoli PEF o mediante la previsione di pareri preliminari obbligatori ovvero tramite la loro previa adozione. Nulla è stabilito in relazione al Bacino Verona Sud. Occorre necessariamente stabilire un protocollo e procedimento di raccordo tra singolo Comune e Bacino.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera e) della LRV 52/2012, spetta, per altro verso, al Consiglio di Bacino la competenza in ordine alla determinazione dei livelli di imposizione tariffaria a copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Tale competenza in materia tariffaria può essere esercitata solo per la copertura del costo del servizio nei Comuni del Bacino che hanno adottato sistemi di misurazione puntuale del conferimento dei rifiuti e hanno adottato la tariffa corrispettiva (TARIP)[\[1\]](#).

L'articolo 1 c. 668 della legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) stabilisce infatti che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L'Assemblea di Bacino deve quindi procedere con l'approvazione dei Piani finanziari di tutti gli Enti ricompresi nel proprio territorio di riferimento, e approvare i piani tariffari dei soli Enti che hanno istituito la tariffa corrispettiva TARIP.

In questa fase di prima applicazione si prevede che il Bacino, la sua assemblea, approvi i piani economici Finanziari, già adottati dai rispettivi Consigli Comunali, per poi definire nel corso del 2018 una procedura ad hoc per il futuro che contemperi gli obblighi di legge con le esigenze delle singole Amministrazioni. Non va disconosciuto che l'adempimento di quanto prescritto dal legislatore in materia di PEF, come del resto in materia di uniformità del servizio, non può che passare dalla definizione di un unico modello di PEF, valevole per tutto il territorio. Cosa già timidamente approvata nel 2018 ma poi sospesa. Quest'anno verrà nuovamente proposta in approvazione quanto meno per poi approvare PEF omogenei.

In analogia a quanto effettuato in altre realtà si propone anche per il prossimo anno di procedere con una adozione a cura di ciascun consiglio comunale dei rispetti PPEEFF che poi verranno approvati definitivamente dal Consiglio di bacino. (ma questa volta sulla base di un unico modello atto a garantire omogeneità, intellegibilità e trasparenza dei singoli costi).

.....

[\[1\]](#) Per i Comuni che finanziano il costo del servizio di gestione dei rifiuti con il tributo TARI, la relativa approvazione tariffaria è riservata per legge ai rispettivi Consigli Comunali.

f) Art. 3, comma VI, lettera f : vigilanza e controllo diretto sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio

Stabilisce l'art 3, comma IV, della legge regionale n. 52 del 2012 che gli enti locali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino. In coerenza a ciò il successivo comma VI lettera f elenca tra le attività del bacino *“la vigilanza sulla corretta erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”*.

Ex legge viene dunque attribuito al Consiglio di Bacino il controllo del servizio e dunque allo stesso sarebbe imputabile una mancanza di vigilanza sull'andamento delle prestazioni dei gestori all'interno dell'ambito. La questione ha una rilevanza civilistica ma potrebbe averlo anche in sede penale.

Allo stato attuale la tecnostruttura dell'ufficio di Bacino non dispone di una unità tecnica che sia in grado di svolgere queste attività.

Per altro verso, essendo i singoli Comuni titolati a pagare i gestori gli stessi devono ovviamente farlo dopo avere verificato l'esatto adempimento delle prestazioni.

Per altro verso occorre evidenziare che la maggior parte dei Comuni riceve il servizio da una società in house per cui esercita e deve esercitare direttamente un controllo analogo sulla società partecipata e sui servizi resi.

La questione necessita di un protocollo operativo tra il Consiglio di Bacino ed i singoli Comuni in modo da attribuire a quest'ultimi la attività di controllo, quanto meno fintanto che il Bacino si doti di struttura adeguata (sempre che ciò sia opportuno ed efficiente).

In ogni caso, per economia di gestione e per garantire una vigilanza diffusa e continuativa si ritiene che, anche in futuro, il controllo del Bacino debba concorrere con un autonoma parallela attività di vigilanza a cura degli uffici tecnici di ciascun Comune.

Sul punto si propone tuttavia alla Assemblea di valutare se potenziare o meno la struttura dell'ufficio di Bacino per assolvere ai suoi obblighi di legge di controllo diretto.

g) Art. 3, comma VI, lettera g : individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative

Si ritiene che il Bacino debba pronunciarsi con un provvedimento espresso in relazione a questo punto coinvolgendo l'Assemblea e tutti i Comuni dell'Ambito nonché successivamente i gestori.

h) Art 3, comma VI, lettera h : formulazione delle osservazioni al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani

Conclusioni e proposta di programmazione

a) Affidamenti dei contratti in scadenza entro 31.12.2017 e entro 31.03.2018 entro 30 giugno 2018;

b) Affidamenti dei contratti in scadenza entro II semestre 2018 da effettuarsi entro settembre 2018;

- c) Elaborazione di un unico contratto di servizio entro maggio 2018 e di una unica Carta dei servizi entro 31.12.2018 da estendere a tutti i gestori e a tutti Comuni anche quelli con gestori privati;
- d) Entro I semestre 2018 definizione delle attività di controllo diretto dei servizi dei gestori.